

**COMUNICAZIONE
VENDITA AL PUBBLICO DI PRODOTTI AGRICOLI**

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita: Comune _____ (prov. _____)

Stato _____

Codice Fiscale _ _ _ _ _

Residenza: Comune _____ (prov. _____)

Via/P.zza _____ n. _____ CAP _____

Tel. _____; Fax _____; Email _____

titolare della omonima impresa individuale

PARTITA IVA _____

con sede nel Comune di _____ prov. _____

Via/p.zza _____ n. _____ CAP _____

tel. _____

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _____

al n. _____

legale rappresentante della Società

CF _____ P. IVA _____

denominazione o ragione sociale _____

con sede nel Comune di _____ prov. _____

Via/p.zza _____ n. _____ CAP _____

tel. _____

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _____

al n. _____

**Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti**

DICHIARA DI INIZIARE ATTIVITA' DI VENDITA

[] ITINERANTE

[] SU POSTEGGIO

[] IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

- di essere **produttore agricolo** ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 228/2001 per i seguenti fondi:

FONDO _____ ETTARI _____

FONDO _____ ETTARI _____

FONDO _____ ETTARI _____

FONDO _____ ETTARI _____

FONDO _____ ETTARI _____

- di **non aver riportato condanne che impediscano l'esercizio dell'attività**

(Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna)

LUOGHI:

1) _____ PRESSO _____

2) _____ PRESSO _____

3) _____ PRESSO _____

4) _____ PRESSO _____

5) _____ PRESSO _____

PRODOTTI:

1) _____ 2) _____

3) _____ 4) _____

5) _____ 6) _____

7) _____ 8) _____

9) _____ 10) _____

11) _____ 12) _____

MODALITA' DI VENDITA:

La presente comunicazione vale anche quale autocertificazione della qualità di produttore agricolo.

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento

_____ li _____
(data)

*Firma da apporre davanti all'impiegato
oppure allegare fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di validità.*

NOTA
L'attività può essere iniziata
DECORSI 30 GIORNI DALLA DATA DI PROTOCOLLO DELLA
PRESENTE COMUNICAZIONE

Informativa

Gentile signore/a

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs196/2003), La informiamo che:

- a) i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Comune di Sesto Fiorentino nel rispetto di leggi e regolamenti.
- b) Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di SESTO FIORENTINO, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- c) titolare del trattamento è il Comune di SESTO FIORENTINO; Responsabile del trattamento è IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
- d) il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio; in caso di mancato conferimento non sarà possibile evadere la pratica ed ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o regolamenti.
- e) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento.
- f) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al Responsabile del Procedimento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il sottoscritto _____
ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003

DICHIARA

di acconsentire che i dati personali e sensibili forniti vengano trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Comune di Sesto Fiorentino;

Data, _____

Firma _____

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Art. 1.

Imprenditore agricolo

1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art. 2.

Iscrizione al registro delle imprese

1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

Art. 4.

Esercizio dell'attivita' di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il

commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.